



# Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n.  
Ufficio 4 – Definizione fabbisogni e percorsi formativi del personale sanitario del S.s.n.  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

DGPROF/4/I.5.f.b/2020/62

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni  
e delle Province autonome  
Loro Sedi

e, per conoscenza

OGGETTO: Ordinanza 25 gennaio 2020 del  
Ministro della salute concernente  
“Misure profilattiche contro il  
nuovo Coronavirus (2019-nCoV).”

Al Coordinamento Tecnico  
Commissione Salute  
c/o Regione Piemonte  
Pec: [sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)

Al Coordinamento Tecnico della  
Commissione Salute  
Area Assistenza Territoriale  
c/o Regione Emilia Romagna  
Pec: [sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Si informano le Amministrazioni in indirizzo che il Ministro della Salute, in data 25 gennaio 2020, ha emanato l’Ordinanza in oggetto indicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020, ai cui contenuti si rimanda integralmente.

Ai fini che qui rilevano, nell’Ordinanza in parola: “*per fare fronte, in particolare, alle esigenze di servizio del numero di pubblica utilità 1500, per i controlli sanitari attivati dagli USMAF-SASN” e per i servizi di competenza degli uffici 3 – Coordinamento tecnico degli uffici di sanità marittima, area e di frontiera e dei servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN e 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione Generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero*”, nonché per i necessari “*controlli sanitari presso gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa*” è stato, tra l’altro, disposto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di novanta giorni a n. 76 medici, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede la massima collaborazione e disponibilità di codeste Amministrazioni relativamente ai medici che stanno attualmente frequentando i corsi di formazione specifica in medicina generale e che si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero in ordine alle misure approntate per fronteggiare l’epidemia in questione.

A tale proposito, si sottolinea che le ore di attività svolte dai suddetti medici, ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza in oggetto, dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26, comma 1 del citato decreto legislativo n. 368/1999.

Tenuto conto che ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale - che si renderanno disponibili a collaborare con questo Ministero - sarà conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, dalle borse di studio ad essi corrisposte dalle Regioni dovranno essere detratti, in quota parte, gli emolumenti relativi ai giorni in cui i suddetti medici hanno prestato servizio ai sensi dell'Ordinanza in parola. Ciò al fine di escludere il possibile cumulo tra la gli emolumenti derivanti dalla borsa di studio e quelli previsti dall'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Ordinanza in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Rossana Ugenti

